



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 11 gennaio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Ubriaco si sporge dalla finestra mentre fuma e cade nel vuoto, 20enne grave
11/01/13 *Cronaca* 3

Unità edizione Bologna

«Polemiche strumentali: non diamo l'impressione di essere divisi»
11/01/13 *Politica locale* 4

Liste Pd, la protesta si allarga
11/01/13 *Politica locale* 5

Il Sole 24 Ore

Con la doppia Tares aumenti fino al 20%
11/01/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente* 7

Crediti verso la Pa: nuova chance con la certificazione
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 8

L'ufficio pubblico non paga? Per il reato manca il dolo
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 9

Sindaci al Tar contro il governo per i tagli extra da 760 milioni
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 10

Forestali, sarà l'Anci a trattare
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 11

Italia Oggi

Le partecipate non falliscono
11/01/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente* 12

Le passività gonfiano le perdite dell'ente
11/01/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente* 14

I comuni possono stabilire agevolazioni Tares a 360°
11/01/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente* 15

Nuove informazioni da inserire nelle dichiarazioni
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 16

Trasparenza, gli enti latitano
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 17

Stabilizzazione con il concorso
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 18

Consiglieri, permessi per il tempo necessario alla riunione
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 19

Fondazioni, ripartono i bandi
11/01/13 *Cultura e turismo, Pubblica amministrazione* 20

Anticorruzione sul modello 231
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 21

Un patto programmatico per i candidati in parlamento
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 22

Appalti p.a., requisiti online
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 23

Fisco leggero sugli immobili storici dati in locazione
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 24

Revisori, inizio anno col botto
11/01/13 *Pubblica amministrazione* 25

Ubriaco si sporge dalla finestra mentre fuma e cade nel vuoto, 20enne grave

HA ALZATO troppo il gomito ed è precipitato dalla finestra del bagno procurandosi fratture al bacino e agli arti superiori. Il protagonista della disavventura, che si è verificata ad Anzola, è un ventenne marocchino che ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di

Bologna. L'incidente si è verificato l'altra notte attorno alle 1,40 e sul posto si è portata in pochi minuti una pattuglia del pronto intervento dell'Arma di Borgo Panigale che ha verificato lo stato di ebbrezza in cui versava il giovane. Prima di andare a dormire, come di consuetudine, sarebbe

andato al bagno per fumare una sigaretta. A tradirlo sarebbero stati proprio gli effetti dell'alcol quando si è sporto dalla finestra: avrebbe infatti perso l'equilibrio cadendo di sotto. A salvarlo l'intervento dei sanitari del 118.



5 DOMANDE A

«Polemiche strumentali: non diamo l'impressione di essere divisi»

PAOLO CALVANO

COORD. SEGRETARI PD E-R

«La lista dei candidati è stata approvata praticamente all'unanimità, grazie al lavoro della direzione regionale e nazionale. Concentrarsi su polemiche strumentali e del tutto interne nuoce solo al Pd che, in questa campagna elettorale, deve raccogliere il grande successo delle primarie e non dare l'idea di un partito diviso». Paolo Calvano, numero uno dei segretari provinciali e braccio destro del segretario regionale Stefano Bonaccini, replica così a chi contesta il listino blindato di Bersani e aggiunge: «Sono d'accordo con il segretario provinciale Raffaele Donini. Bisogna abbassare i toni».

Calvano, la protesta per i "paracadutati" nel listino nazionale non accenna a spengersi...

«Bisogna evitare di lasciarsi andare a polemiche strumentali. La lista è stata approvata all'unanimità e rispetta in pieno lo spirito delle primarie. In più, in quota nazionale, si sono anche realizzate le migliori previsioni di una predominanza dell'elemento emiliano-romagnolo. Così si rischia di rovinare il grande successo delle primarie. Siamo l'unico partito ad aver realizzato un'esperienza del genere con questi risultati. Dobbiamo valorizzarla».

Ritiene che le liste siano state compilate in modo equo?

«Assolutamente. Tutti i territori sono stati rappresentati allo stesso modo. In più è stata rispettata la parità di genere (quasi il 50% di donne) e sono state espresse le diverse componenti della società civile. Figurano parlamentari uscenti ma anche candidati giovanissimi che hanno vinto le primarie».

C'è molto scontento in particolare per nomi come quello dei parlamentari Carlo Sangalli e Gianluca Benamati...

«Sono stati scelti nell'ambito delle decisioni del nazionale che, come già si sapeva, avrebbe espresso il 10% dei candidati. Sono stati indicati per il lavoro svolto nella passata legislatura e per le competenze espresse sul territorio e a livello nazionale».

Benamati, però, sarà eletto nelle liste del Piemonte e molti dicono che, in questo modo, non potrà occuparsi delle questioni emiliano-romagnole...

«Benamati, ripeto, è stato scelto dalla segreteria di Bersani per il suo lavoro a livello nazionale. Detto questo, chiaramente si impegnerà anche in Piemonte ma certo non si dimenticherà di essere bolognese».

Salvatore Vassallo vuole lasciare il partito, cosa ne pensa?

«Mi dispiace molto ma spero che, passato il primo momento di delusione per la sconfitta resti nel Pd. Ci sono tanti motivi per farlo».

PAOLA BENEDETTA MANCA

Liste Pd, la protesta si allarga

- ◆ Documento firmato da 20, non solo renziani
- ◆ Sottoscrivono Bacchiocchi, Marchesini, Montera

BOLOGNA**PAOLA BENEDETTA MANCA**
pbrmanca@gmail.com

I candidati "paracadutati" del listino del segretario Bersani continuano ad alimentare polemiche nel Pd. Ad agitare le acque, però, ora non sono più solo i renziani ma anche sostenitori di Bersani e della Puppato. Il loro scontento per le candidature, in particolare per quella di Gianluca Benamati e Gian Carlo Sangalli, l'hanno messo nero su bianco in un documento inviato ieri alla direzione del Pd e firmato da 19 esponenti della politica bolognese. In calce ci sono le firme di Piergiorgio Licciardello, presidente della direzione Pd, dei consiglieri comunali Francesco Errani e Raffaella Santi Casali, della presidente del Save-na Virginia Gieri e di Andrea De Pasquale, tutti renziani. Ma compaiono anche i nomi dell'assessore provinciale Gabriella Montera, sconfitta alle primarie, di Loris Marchesini (Pd di Anzola Emilia), dell'ex sindaco di S. Lazzaro, Aldo Bacchiocchi e di altri esponenti del Pd che non hanno sostenuto Matteo Renzi. Ieri

Montera ha postato questo sfogo su Facebook «Sono stati posizionati, nel listino, parlamentari uscenti che non hanno voluto sottoporsi al giudizio dei cittadini. Allora perchè le Lenzi, le Ghedini e le Zampa hanno dovuto scarpinare tanto? Come faccio io a fare l'assessore alle Pari opportunità?»

IL DOCUMENTO DEI RIBELLI

Il documento dei "ribelli" si intitola: «Quelli che amano le primarie ma non i ripescaggi tramite listino» e chiede al partito una spiegazione sulle scelte fatte e soprattutto «qual è la differenza» tra i parlamentari inseriti nel listino di Bersani «e i loro colleghi che, invece, si sono misurati con le primarie» «Dall'esame dell'operato parlamentare - accusano i firmatari - non emerge una qualità di esercizio della funzione che li distingua in modo significativo». «Quando il listino viene usato, come nel caso di alcuni parlamentari bolognesi, per premiare chi si è sottratto alle primarie - attaccano - si sceglie di perpetuare una logica che ci allontana dall'«Italia giusta» che Bersani e tutti noi del Pd vogliamo». Il documento attacca poi specifica-

tamente Benamati e Sangalli che, «hanno assunto una posizione critica» rispetto alle primarie «e oggi trovano posti 'blindati' all'interno delle liste, anche 'atterrando' in territori che nulla hanno a che vedere con la loro attività politica e bacino elettorale», come Benamati in Piemonte. Santi Casali chiede un gesto di «trasparenza» al segretario nazionale Bersani e a quello regionale Stefano Bonaccini. «Hanno usato il Cencelli delle correnti? Abbiamo il coraggio di dire chi rappresenta chi. Sarebbe già un passo avanti». Intanto Salvatore Vassallo, sconfitto alle primarie bolognesi, continua a meditare l'abbandono del partito che, a suo dire, nella composizione delle liste dei candidati ha deliberatamente lasciato fuori i renziani. Ha lasciato il suo incarico nella segreteria regionale e, nei suoi piani futuri, di certo c'è solo la ripresa dell'attività di docente universitario. E a Bologna, dopo il risultato non certo positivo delle primarie, i sostenitori di Matteo Renzi, guidati dal coordinatore regionale Giuseppe Paruolo

«Nel listino parlamentari che non hanno voluto sottoporsi al giudizio degli elettori»

Pagina 25

Liste Pd, la protesta si allarga



Azzurro: merito, altro del bas al si destra

(consigliere regionale) hanno fissato un incontro per fare il punto politico delle consultazioni. Si terrà il 16 gennaio e, alla sbarra degli imputati, come prevede lui stesso, ci sarà molto probabilmente Benedetto Zacchioli. Il consigliere comunale si aspetta una dura reprimenda per non aver rinunciato a candidarsi alle primarie in modo da far confluire più voti sul nome di Vassallo. In questo modo ci sarebbe stato almeno un renziano che, da Bologna, sarebbe andato in Parlamento. «Ma - obietta Zacchioli - dopo che le primarie per il leader del centrosinistra sono state vinte da Bersani per me hanno smesso di esserci distinzioni tra renziani e bersaniani. Non ho intenzione di alimentare correnti nel mio partito, come sta facendo del resto Renzi, e un ragionamento di questo tipo avrebbe portato a questo». Anche Zacchioli critica la scelta di «ripescare» Benamati e Sangalli che accusa di «mancanza di coraggio politico» che, invece, «ha avuto Vassallo mettendosi in gioco con le primarie». «Probabilmente - ipotizza - c'erano stati accordi precedenti con il Pd nazionale». Il consigliere, però, esclude che, nella composizione delle liste il Pd abbia deliberatamente tenuto fuori i renziani. «È stata solo una guerra di poltrone da cui sono usciti vincenti i candidati che avevano più armi» commenta.



Dopo le primarie per i parlamentari, ora è polemica sui "catapultati" nel listino dell'aspirante premier Bersani. FOTO: LAPRESSE

Liste Pd, la protesta si allarga



Protesta: i meriti, altri del bac al si desola

Protesta: i meriti, altri del bac al si desola

Con la «doppia» Tares aumenti fino al 20%

Gianni Trovati
MILANO

Il conto finale varierà da città a città, e dipenderà dalla situazione finanziaria del Comune e dai profili che l'amministrazione deciderà di utilizzare per profilare le richieste sulle diverse categorie di contribuenti. Un dato però è certo, e sancisce che nella galassia fiscale che ruota intorno alla casa la Tares, cioè la nuova tassa su «rifiuti e servizi», peserà di più delle vecchie Tarsu o Tia di cui prenderà il posto.

A togliere ogni dubbio al riguardo è la natura della Tares disegnata dai decreti attuativi del federalismo fiscale scritti durante il Governo Berlusconi, e confermata nella sostanza dai provvedimenti anti-crisi dell'Esecutivo Monti. La Tares, prima di

tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena che spesso non era ancora stata raggiunta nei Comuni in cui fino a ieri si pagava la Tarsu (sono 6.700, più dell'80% del totale). Oltre a questo, con la Tares si dovranno pagare anche i «servizi indivisibili», cioè quelli che il Comune eroga a tutti (per esempio l'illuminazione delle strade o la sicurezza) senza che ci sia una «do-

LE SPINTE

Il conto per chi occupa immobili o aree salirà per l'obbligo di coprire i costi dello smaltimento e i servizi «indivisibili»


manda individuale» (come invece avviene per l'asilo nido o il trasporto scolastico). Morale della favola: la Tares finanzia un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla Tarsu, e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai «servizi indivisibili», che di base chiederà 30 centesimi al metro quadrato dell'immobile o dell'area occupata dal contribuente, vale secondo il Governo un miliardo all'anno (già tagliati dalla dote statale per i sindaci): i Comuni, però, possono portare la richiesta a 40 centesimi, con un aumento del 33% che sarà probabilmente piuttosto diffuso e che potrebbe portare il conto totale a 1,3 miliardi di incassi «inediti» fino al 2012. Al resto ci penserà la quota di costi del servizio di igie-

ne urbana che fino a ieri i Comuni non sono riusciti a finanziare con la vecchia tassa.

Molto, come accennato, dipenderà dai parametri che saranno impiegati per misurare i costi a carico delle diverse categorie di contribuenti. Il grafico qui a fianco, a titolo di esempio, propone un'ipotesi di passaggio da Tarsu a Tia in un Comune nel quale, come accade a Milano, le entrate da tassa si fermavano a una quota inferiore del 5,4% rispetto ai costi del servizio. Nell'esempio, sulla componente «rifiuti» si spalma un aumento del 5,4%, e al suo fianco si aggiunge la maggiorazione locale per i servizi indivisibili (al livello base da 30 centesimi al metro). Il rapporto fra le due componenti cambia da profilo a pro-

L'effetto sui contribuenti

Che cosa cambia nel passaggio dalla Tarsu alla Tares * Valori in euro



(* L'esempio si riferisce a un Comune a Tarsu in cui nel 2012 le entrate della tassa siano state inferiori del 5,4% ai costi del servizio (come a Milano)

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

filo, ma la loro unione porta ad aumenti complessivi che variano dall'8,7% per un esercizio commerciale al 20,5% per un single che abita in un monocale.

Gli aumenti portati dalla Tares, peraltro, sono solo l'ultimo capitolo di una storia recente ricca di incrementi tributari sui rifiuti, decisi dai Comuni proprio per percorrere le tappe di avvicinamento verso la copertura integrale del costo del servizio. A Milano, per esempio, nel 2012 sono stati messi a preventivo 2,57 miliardi di euro di Tarsu, cioè il 20,1% in più rispetto all'anno prima: e come mostra il censimento condotto dal servizio politiche fiscali della Uil, da Novara (+19,2%) a Firenze (+16,6%) ad Avellino (+15%) più di un capoluogo di Provincia su tre ha imboccato nel 2012 la stessa strada seguita da Palazzo Marino.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alessandra Sacrestano

Le nostre imprese muoiono di "crediti" oltre che di "debiti". È proprio il caso di dirlo dopo aver letto la motivazione della sentenza che, per fortuna, ha ritenuto incolpevole del reato di omesso versamento di imposte l'imprenditore che vantava crediti inevasi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Eppure, ci si era convinti che, dopo l'emanazione dei Decreti del ministro dell'Economia e delle finanze 22 maggio 2012 e del successivo 25 giugno 2012, a proposito della **certificazione dei crediti** vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle ASL, questa piaga sociale (che sferza soprattutto le imprese del Mezzogiorno) potesse in qualche modo attenuarsi.

Si ricorda che, in base alla menzionata disciplina, le imprese possono richiedere alla Pubblica amministrazione la certificazione dei crediti - purché non prescritti, certi, liquidi ed esigibili - per le forniture eseguite.

La certificazione potrà essere utilizzata per:

- compensare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, regionali o locali e nei confronti di Inps o Inail;
- ottenere un'anticipazione bancaria del credito, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia;
- cedere il credito, pro-soluto e pro-solvendo.

L'istanza può essere presentata - dopo il preventivo accreditamento - attraverso l'apposita piattaforma telematica (collegandosi al sito www.certificazionecrediti.mef.gov.it).

L'Amministrazione interpellata "dovrebbe" rilasciare l'attestazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza, pena la nomina di un commissario *ad acta* che si sostituisce all'amministrazione inadempiente.

Come detto, anche i fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, oltre quelli delle regioni, gli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale, possono fruire del meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Insomma, la certificazione del credito resta il più semplice way out dal circolo vizioso all'interno del quale cadono molte imprese: il mancato pagamento comporta l'omissione di tributi e contributi; a sua volta l'omissione ingenera iscrizioni a ruolo che "impediscono" all'ente pubblico di pagare. Con la certificazione, quindi, l'ente paga direttamente all'Agente per la riscossione, decurtando il debito accumulato dall'impresa creditrice.

L'illusione della semplicità del meccanismo, tuttavia, si infrange sul macigno della burocrazia dei piccoli comuni e degli enti. Troppo spesso, infatti, il confronto con tali amministrazioni mette a nudo una inspiegabile e colpevole ignoranza delle novità legislative o, almeno, una altrettanto incomprensibile incapacità di avviare la procedura di risposta dietro istanza del creditore.

Il risultato è che si finisce per vanificare gli sforzi compiuti dal legislatore, annichilendo ancora di più la fragile fase di ripresa dell'economia locale.

© RIPRODUZIONE AUTORIZZATA

Crediti verso la Pa: nuova chance con la certificazione

In sintesi

01 | LA NORMA

La certificazione dei crediti - certi, liquidi, esigibili e non prescritti - vantati nei confronti della Pa è regolata dai decreti del ministro dell'Economia e delle finanze 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012

02 | LE POSSIBILITÀ

La certificazione può essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, regionali o locali e nei confronti di Inps o Inail, per ottenere un'anticipazione bancaria del credito, o per cedere il credito

03 | I TEMPI

L'amministrazione interpellata "dovrebbe" rilasciare l'attestazione in 30 giorni

Pagina 15

Imprese in crisi, i giudici aprono
le porte al fallimento

Le grandi società escluse dalla amnistia
Dopo il vertice, il governo si prepara a...

Il Gip di Milano. Omessi versamenti di ritenute

L'ufficio pubblico non paga? Per il reato manca il dolo

Giovanni Negri
MILANO

Se non un Fisco, almeno un Diritto dal volto umano. A una conclusione di questo tenore conduce la lettura delle due pronunce con cui il Gip del tribunale di Milano (in un caso Claudio Castelli nell'altro Maria Grazia Domanico) ha prosciolto un imprenditore e una cooperativa accusate di **omesso versamento di ritenute**. In entrambi i casi, a mancare è uno degli elementi costitutivi del reato, il dolo, perché gli imputati, creditori della pubblica amministrazione per importi assai rilevanti, si sono attivati (invano) per ottenere quanto sarebbe spettato. Con uno Stato che da una parte, come debito-

re, si è confermato del tutto inadempiente e dall'altra, come esattore, ha richiesto con insistenza gli importi dovuti.

Con sentenza del 7 gennaio il Gip ha prosciolto dal reato previsto dall'articolo 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, con la formula del non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, una Srl (difesa dagli avvocati Paolo Antimiani e An-

L'INDICAZIONE

Gli imputati si erano attivati per ottenere quanto spettava loro e per potersi mettere in regola

drea Marini) che risulta creditrice nei confronti di una pluralità di Asl per un milione e settecentomila euro. Una situazione a suo modo tristemente esemplare, che ha visto sommarsi i mancati pagamenti delle amministrazioni con il rifiuto delle banche a scontare le fatture emesse nei confronti degli enti. L'effetto? Una logica crisi di liquidità della Srl che ha impedito il pagamento per il 2008 delle ritenute. L'imprenditore però ha dimostrato la volontà di non sottrarsi all'adempimento tributario cedendo i crediti, procedendo a transazioni e, dopo gli incassi, a chiedere la rateazione e a procedere ai pagamenti. Nessun dolo quindi. Tanto più che la direttiva

200/35/Ce, adottata peraltro in Italia solo a novembre, sul pagamento delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni avrebbe dovuto risultare particolarmente vincolante per le Asl.

E anche la precedente pronuncia (depositata il 1° ottobre e diventata irrevocabile il 6 novembre 2012) si attesta sulla sconcertante conclusione che «l'inadempimento della obbligazione tributaria è quindi dipeso essenzialmente dalla mancata disponibilità di denaro derivante dall'inadempimento di amministrazioni diverse da quella finanziaria». La coop (Saman, difesa dagli avvocati Andrea Gatto e Rita D'Agostino) vantava crediti per oltre 3 milioni e mezzo soprattutto nei confronti dell'amministrazione sanitaria. Così, il mancato tempestivo pagamento, da solo e senza alcun'altra spiegazione, non è da solo in grado di provare il dolo, elemento costitutivo del reato.

INFORMAZIONI ESCLUSIVE

Pagina 15

Imprese in crisi, i giudici aprono

Le grandi società escluse dalla amnistia

Il dolo pubblico non può essere escluso

Enti locali. Sotto attacco la stretta compensativa dell'Imu

Sindaci al Tar contro il Governo per i tagli extra da 760 milioni

Gianni Trovati
MILANO

Come ampiamente previsto (e promesso), il braccio di ferro fra il ministero dell'Economia e i sindaci sui tagli «compensativi» dell'extragetito Imu finisce a carte bollate. La conferma ufficiale è arrivata ieri dall'Anci, che ha annunciato la presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro l'applicazione del meccanismo previsto dal decreto «Salva-Italia» (articolo 13, comma 17 del Dl 201/2011).

In questo modo, l'associazione mette il cappello nazionale anche a una serie di ricorsi già presentati da singoli Comuni, secondo una strategia delineata nella commissione Finanza locale fin dall'assemblea nazionale di Bologna di ottobre. Il

problema sono i tagli inferti al fondo di riequilibrio dal Governo per compensare il maggior gettito offerto ai Comuni dall'Imu rispetto all'Ici del 2010, che rappresentava il livello garantito di finanziamento anche per lo scorso anno. I tagli sono stati misurati sulle stime di gettito dell'Economia, riviste più volte, e secondo i calcoli degli amministratori locali hanno stralciato dai fondi comunali 760 milioni di troppo. «Si tratta nei fatti di una manovra ag-

LE ACCUSE

Errori nelle stime dell'imposta incassata nel 2010 e inclusione di immobili di proprietà dei Comuni che non potevano pagare

giuntiva - spiega il presidente dell'Anci, Graziano Delrio - che è andata a sommarsi alla spending review e alle difficoltà sollevate dal Patto di stabilità. In un quadro come questo, il ricorso è sacrosanto».

In pratica, insomma, l'Economia avrebbe stimato 760 milioni di entrate «fantasma» per i Comuni, e avrebbe di conseguenza applicato un taglio equivalente, ma reale, ai fondi comunali. Un primo pacchetto di 300 milioni fantasma deriverebbe dal conteggio del gettito prodotto da immobili di proprietà dei Comuni, che ovviamente non possono pagare l'imposta a se stessi come prevedeva una prima versione delle regole Imu poi corrette con il decreto di marzo sulle «semplificazioni fiscali». La correzio-

ne delle norme, contestano i sindaci, non ha portato a una revisione delle stime dell'Economia, che di conseguenza avrebbero prodotto tagli illegittimi.

Ma il capitolo più consistente, da 460 milioni, deriva secondo i Comuni dagli errori di calcolo sull'Ici del 2010. Un dato, questo, su cui si è registrata più di un'incertezza, culminata nella seconda metà di ottobre (quindi a pochi giorni dalla chiusura dei preventivi) in un ricalcolo ex post che ha prodotto tagli aggiuntivi per 1.200 Comuni (come rivelato sul Sole 24 Ore del 23 ottobre).

La parola passa ora ai giudici amministrativi, che potrebbero imporre di ripensare in chiave retroattiva la distribuzione dei tagli, rivedendo anche gli indici di finanza pubblica. Un precedente, del resto, già c'è, e risale ai tagli compensativi che furono disposti nel 2006 per l'extragetito dell'Ici dei rurali: anche in quel caso le stime dell'Economia furono contestate, la battaglia arrivò al Tar e i Comuni ebbero la meglio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

02/01/2013 10:02:12

Per il tribunale di Palermo le società strumentali non hanno natura imprenditoriale

Le partecipate non falliscono

Sono al servizio del comune. Che risponde dei debiti

DI MARCELLO POLLIO

Le società partecipate strumentali degli enti pubblici non possono fallire perché mancanti del presupposto soggettivo previsto dall'art. 1 della legge fallimentare. Non è qualificabile quale imprenditore commerciale (o industriale), infatti, la società istituita sotto forma di impresa di diritto privatistico che tuttavia è unicamente destinata al servizio dell'interesse pubblico dell'ente locale che l'ha finanziata in via esclusiva o prevalente. Lo ha stabilito il tribunale di Palermo con un decreto dell'8 gennaio 2013. Il tribunale siciliano ha infatti stabilito che «la mancanza della natura di imprenditore commerciale esclude che» la società partecipata in via esclusiva dal comune di Palermo «possa rientrare tra i soggetti fallibili ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.f. e, dunque, anche tra i soggetti sottoponibili ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 dlgs 270/1999», ovvero all'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il decreto, infatti, specifica che qualora un ente locale costituisca una società per azioni non è di per se sufficiente a escludere la natura di istituzione pubblica, dovendo procedersi a una valutazione in concreto, caso per caso, sicché la natura d'istituzione pubblica è configurabile allorché la detta società le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di servizio pubblico e, quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione (così anche Cass. S.u. n. 90096/2005).

Al fine di escludere o ritenere fallibile un ente costituito sotto la veste di società di diritto privatistico, potendo il problema essere affrontato sotto il profilo della qualificazione o meno della stessa quale imprenditore commerciale, occorre essenzialmente identificare se esistono le condizioni necessarie per ritenere che

Pagina 32



IL PRINCIPIO STABILITO DAL TRIBUNALE DI PALERMO

Non sono fallibili le imprese costituite sotto forma di società commerciali di interesse privatistico se assimilabili a ente di diritto pubblico. Ricorrono tali presupposti quanto:

- a) l'ente deve essere diretto a soddisfare esigenze di interesse generale, prive di carattere industriale o commerciale;
- b) lo stesso deve essere dotato di personalità giuridica;
- c) la sua attività deve essere finanziata in via esclusiva o prevalente dallo stato, o da altro ente o organismo pubblico.

L'ente collettivo, costituito anche sotto forma di società commerciale, non soddisfa interessi di natura industriale o commerciale quando la società non opera in ambiente concorrenziale essendo il solo soggetto di cui si avvale l'ente locale per le prestazioni di servizi a quest'ultimo asservito.

la società in mano pubblica svolga un'attività commerciale, rilevando a questo fine l'oggetto e la modalità con cui la stessa è espletata.

Il caso sottoposto al tribunale di Palermo riguarda la Gesip Palermo spa, in liquidazione da oltre tre anni, alla quale erano stati delegati i servizi di pulizia

e manutenzione delle aree verdi del comune di Palermo e di altri servizi pubblici. La società che con il tempo aveva assunto oltre 1.800 dipendenti, in evidente stato di crisi e ora di insolvenza, si era determinata, anche in relazione ad una delibera assunta dal socio unico, a presentare istanza di auto

fallimento alla fine di dicembre 2012.

Il tribunale di Palermo, con un provvedimento di approfondimento dell'istruttoria pre fallimentare, ha dapprima convocato anche il ministero dello sviluppo economico per l'eventuale avvio della procedura di amministrazione straordi-

naria ex dlgs 270/99 e infine ha escluso la fallibilità della società per azioni, in quanto società affidataria di servizi pubblici in house.

Il rigetto dell'istanza rende ora chiara la situazione di responsabilità dell'ente locale socio unico della società per azioni, la quale è stata sottoposta anche alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. Anorché non sussistano i presupposti per il consolidamento del bilancio della società partecipata nel bilancio dell'ente locale, i debiti della società insolvente dovranno essere soddisfatti dall'ente pubblico locale, che dovrà valutare come deliberare la copertura dei debiti della società in house, con il rischio di ulteriormente aggravare il già precario bilancio del comune di Palermo, che ora rischia seriamente il default.

© Riproduzione riservata



L'ANALISI

Le passività gonfiano le perdite dell'ente

Niente aggiramenti della contabilità e delle regole e responsabilità pubblicistiche. Il decreto 8 gennaio 2012 del tribunale di Palermo sulla non fallibilità di una partecipata strumentale chiude il cerchio e indirettamente costituisce un passo decisivo verso la definitiva assimilazione delle società partecipate «strumentali» agli enti pubblici economici.

Sancire la non fallibilità delle società strumentali «in house», da parte del tribunale di Palermo (che comunque richiama ampia precedente giurisprudenza concordante), significa chiarire in modo molto evidente che l'applicazione delle regole civilistiche (norme sul fallimento, per esempio), o pubblicistiche (assunzione per concorsi, obbligo di applicare il codice dei contratti per gli appalti) non discende solo dalla natura giuridica della società.

È fondamentale è comprendere quello che materialmente la partecipata fa, verso chi rivolge il servizio, da chi ricava i compensi, se svolge le attività nel mercato concorrenziale o meno.

Lo ha già sottolineato il Consiglio di Stato che per le società per azioni pubbliche, è necessario distinguere le società che svolgono attività di impresa vera e propria, da quelle

che esercitano attività amministrativa. Questo secondo tipo di società non è soggetto a fallimento, perché nella realtà è parte integrante della pubblica amministrazione, pur svolgendo funzioni amministrative sulla base di un'organizzazione privatistica.

Il tribunale di Palermo sottolinea che non è necessario, per escludere la sottoposizione a fallimento o ad amministrazione straordinaria di una partecipata, giungere alla conclusione estrema di considerarla ente pubblico in senso sostanziale. La qualità privatistica non può essere negata, anche perché la complessa normativa sui servizi pubblici rende legittima la scelta di un comune di organizzare ed erogare i servizi mediante una società.

Il decreto, tuttavia, evidenzia che quando un comune o una provincia costituisce una partecipata che opera al di fuori del mercato, per svolgere al proprio posto attività amministrativa, sicché il vero cliente della società non sono i cittadini, bensì l'ente costituente stesso, deve essere avere piena consapevolezza di cosa va incontro.

Spiega il tribunale che il conseguimento dell'interesse pubblico attraverso un soggetto privatistico parte-

cipato «comporta anche l'assunzione del rischio della sua cessazione a seguito del fallimento».

Dunque, gli enti locali non possono trasferire sulle società partecipate le conseguenze della cattiva amministrazione.

Responsabile resta sempre e comunque l'ente, col suo bilancio. A prescindere dal venire in essere dell'auspicata, ma ancora assente, contabilità consolidata.

I debiti delle partecipate appartenenti a tale modello sono comunque debiti del comune.

La responsabilità, allora, individuale non è solo dei componenti degli organi di amministrazione delle partecipate, ma necessariamente anche del socio e dei dirigenti chiamati a coordinare e dirigere le società in house come fossero uffici comunali.

Il decreto del tribunale, in questo senso, si salda con la riforma dei controlli (decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012), la quale non a caso estende proprio alle partecipate sistemi di verifica e pervasiva ingerenza, per evitare che l'ente locale possa credere di disinteressarsi dell'andamento della partecipata e cavarsela con la sua ammissione a procedure fallimentari.

Luigi Oliveri

Lo ha già sottolineato il Consiglio di Stato che per le società per azioni pubbliche, è necessario distinguere le società che svolgono attività di impresa vera e propria, da quelle che esercitano attività amministrativa. Questo secondo tipo di società non è soggetto a fallimento, perché nella realtà è parte integrante della pubblica amministrazione, pur svolgendo funzioni amministrative sulla base di un'organizzazione privatistica.

Il tribunale di Palermo sottolinea che non è necessario, per escludere la sottoposizione a fallimento o ad amministrazione straordinaria di una partecipata, giungere alla conclusione estrema di considerarla ente pubblico in senso sostanziale. La qualità privatistica non può essere negata, anche perché la complessa normativa sui servizi pubblici rende legittima la scelta di un comune di organizzare ed erogare i servizi mediante una società.

Il decreto, tuttavia, evidenzia che quando un comune o una provincia costituisce una partecipata che opera al di fuori del mercato, per svolgere al proprio posto attività amministrativa, sicché il vero cliente della società non sono i cittadini, bensì l'ente costituente stesso, deve essere avere piena consapevolezza di cosa va incontro.

Spiega il tribunale che il conseguimento dell'interesse pubblico attraverso un soggetto privatistico parte-

I comuni possono stabilire agevolazioni Tares a 360°

Spetta ai comuni il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie e esenzioni per il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi. Il consiglio comunale, infatti, può deliberare agevolazioni Tares, oltre quelle già previste dalla legge, purché l'ente abbia le risorse economiche per finanziarle. I benefici fiscali concessi dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione dovuta dai contribuenti sui servizi indivisibili. L'articolo 14 del dl 201/2011 disciplina le agevolazioni tariffarie, riconoscendo al comune la facoltà di stabilire, con regolamento, riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni, in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene però fissato un tetto massimo. La riduzione della tariffa non può superare il limite del 30%. Nello specifico, questo beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Oltre a queste agevolazioni tariffarie, meramente facoltative, sono contemplate riduzioni che spettano ai contribuenti ex lege. Per esempio, le riduzioni per locali e aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, per le quali il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa. Questa misura massima deve essere graduata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La percentuale scende al 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio. La stessa misura si applica nel caso di interruzione del servizio, dal quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione obbligatoria della tariffa è inoltre disposta per le utenze domestiche ed è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata. Per le utenze non domestiche, invece, va applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tuttavia, al di là dei benefici elencati espressamente dalla norma, il comune può deliberare ulteriori agevolazioni, come indicato nella relazione governativa, «per ragioni meritevoli di considerazione, anche non collegate alla capacità di produzione dei rifiuti». A patto, però, che il mancato gettito venga coperto da risorse diverse dai proventi del tributo. L'articolo 14, comma 19, stabilisce che il consiglio comunale può deliberare «ulteriori riduzioni ed esenzioni». Ma queste agevolazioni vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione. Altrimenti, visto che le somme riscosse devono coprire integralmente i costi del servizio, gli ulteriori benefici fiscali avrebbero un'incidenza negativa sul quantum dovuto dai contribuenti soggetti al prelievo.

Sergio Trovato



Nuove informazioni da inserire nelle dichiarazioni

Cambiano le regole per dichiarazioni e accertamenti del nuovo tributo su rifiuti e servizi che i comuni devono gestire da quest'anno, in sostituzione degli attuali regimi di prelievo, Tarsu, Tia1 e Tia2. Per integrare la banca dati catastale e acquisire le informazioni necessarie, i contribuenti nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria sono tenuti a indicare obbligatoriamente dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente. Questo adempimento è posto a carico di coloro che effettuano le occupazioni del immobili a partire dal 2013, poiché chi ha già prodotto la dichiarazione Tarsu o Tia non deve ripresentarla. La Tares va calcolata sulla superficie calpestabile e non più su quella catastale. Questo parametro deve essere preso a base per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione, ordinaria o speciale. Ma i comuni potranno fare gli accertamenti calcolando il tributo dovuto sull'80% della superficie catastale. Lo prevede l'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità (228/2012) che ha apportato delle modifiche alla disciplina del nuovo regime di prelievo sui rifiuti. Dunque, per le occupazioni effettuate dal 2013, i contribuenti nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie catastali A, B e C) devono indicare obbligatoriamente: dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente. A questo adempimento non sono tenuti coloro che hanno già assolto all'obbligo per Tarsu e Tia. Spetta ai comuni il compito di fissare un termine per la denuncia e di approvare il modello per la dichiarazione. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, che decorre dal momento del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali e aree. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La disposizione contenuta nella legge di stabilità rinvia sine die l'applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria e lascia ai comuni il potere di fare ricorso a questo parametro in sede di accertamento. In questo modo, però, il legislatore ripete l'errore commesso in passato di far convivere l'accertamento su base catastale con quello fondato sulla superficie calpestabile, come previsto dall'articolo 1, comma 340, della Finanziaria 2005 (legge 311/2004). In realtà si tratta di due dati disomogenei, il cui utilizzo, rimesso alla discrezionalità degli enti, darà luogo a contenzioso. È stata senza dubbio opportuna la scelta di rinviare l'applicazione dell'80% della superficie catastale come parametro per la quantificazione del tributo, considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale. Viene invece consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile.

Sergio Trovato

L'obbligo è imposto dal dl crescita. Ed è operativo dal 1° gennaio. Lo conferma la Civit

Trasparenza, gli enti latitano

Solo in pochi hanno messo online compensi e contributi

DI MATTEO BARBERO

Pa. ancora lontane dal traguardo dell' «amministrazione aperta». Dal 1° gennaio scorso è divenuto pienamente operativo l'art. 18 del dl 83/2012, che impone di dare piena pubblicità alle erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere. Ma finora sono relativamente pochi gli enti (sia centrali che locali) che si sono adeguati.

Spulciando fra i siti di ministeri, regioni, province e comuni, infatti, è ancora abbastanza raro trovare tutte le informazioni obbligatorie, ovvero: il nome dei beneficiari ed i relativi dati fiscali, l'importo, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio. I dati, precisa la norma, vanno inseriti

nella sezione «trasparenza, valutazione e merito» (istituita ai sensi del dlgs 150/2009) e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l'importazione ed esportazione in formato gabellare, in modo da essere facilmente accessibili dall'home page e dai motori di ricerca.

Si tratta di un obbligo a tutto campo, poiché riguarda tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.

E si tratta di un obbligo immediatamente cogente per tutti (amministrazioni centrali, regionali e locali, aziende speciali e società in house): lo ha chiarito la Civit con una deliberazione adottata poco prima di Natale (n. 35/2012), fugando i dubbi derivanti dalla mancata adozione (prevista entro il 31 dicembre 2012) del regolamento statale che avrebbe dovuto definirne le modalità attuative,

coordinandole con le altre numerose disposizioni che incidono sulla stessa materia.

Ben pochi, però, si sono già attrezzati per rispettarlo. Fra i ministeri, l'unico ad aver provveduto in modo puntuale è quello del lavoro e delle politi-

piccole dimensioni (ad esempio, Castelnuovo di Sotto, 8 mila abitanti circa in provincia di Reggio Emilia).

In molti casi, le pagine risultano in costruzione, le informazioni carenti (spesso, ad esempio, vi sono solo quelle relative ad incarichi e consulenze) o non aggiornate, i link assenti o non funzionanti.

Certo, i problemi tecnici non mancano (molte amministrazioni lamentano l'indisponibilità di sistemi informatici adeguati alla mole di dati da correlare). Ma non si può non rilevare una certa insofferenza, tipica della pa italiana, alle iniezioni di trasparenza. In più, pesa l'attuale situazione di stallo politico, che non agevola l'attuazione dei provvedimenti varati dal governo uscente.

I rischi, in tal caso, sono però alti. In base al comma 5 dell'art. 18, infatti, da quest'anno la pubblicazione delle informazioni indicate «costituisce condizione legale di efficacia del

titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico». Inoltre, «la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del codice del processo amministrativo di cui al dlgs 104/2010».

In parole povere, l'inadempimento può costare caro a coloro che (dirigenti e responsabili dei servizi) firmano i provvedimenti di erogazione. E quindi necessario che tutte le p.a. che non avessero ancora provveduto si attivino quanto prima.

© Riproduzione riservata



che sociali, mentre fra le agenzie statali spicca la tempestività delle Entrate. Ritardi anche fra le regioni, dove solo Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna hanno rispettato il timing. Stessa situazione a livello locale, dove fra gli enti maggiori solo i comuni di Venezia e Firenze risultano adempienti. Non mancano, peraltro, best practices anche fra i municipi di medie (Asti) e

Le novità introdotte dalla legge di stabilità. Risorse con il tetto del 50% delle spese

Stabilizzazioni con il concorso

Servono 3 anni di anzianità di servizio con lo stesso ente

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

I comuni possono stabilizzare i lavoratori assunti a tempo determinato che hanno maturato una anzianità di almeno tre anni presso lo stesso ente. Non è più necessario che questa anzianità sia stata maturata entro un termine prefissato: le nuove regole infatti dettano una disciplina che si applica in modo permanente. Le stabilizzazioni possono avvenire esclusivamente tramite concorsi pubblici, per cui a differenza del passato non sono consentite trasformazioni dirette del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le amministrazioni sono vincolate a non destinare alle stabilizzazioni una cifra superiore alla metà delle risorse disponibili per nuove assunzioni, il che determina una pesante limitazione del loro numero. Possono essere così sintetizzate le novità dettate dal comma 401 della legge 228/2012, cd di stabilità 2013. La dispo-

sizione riapre, anche se in modo assai limitato, la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari, possibilità che sulla base della precedente legislazione si sarebbe chiusa definitivamente lo scorso 31 dicembre.

Con le nuove disposizioni, dettate sotto forma di modifica dell'articolo 35 del dlgs n. 165/2001, si riapre la prospettiva della assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori precari. Da sottolineare subito che questa possibilità riguarda i dipendenti a tempo determinato e si può estendere al più i collaboratori coordinati e continuativi: non vi sono spazi di sistemazione né per i titolari di un contratto di somministrazione né per quelli assunti con altre forme di contratti flessibili. A differenza delle precedenti disposizioni, i destinatari sono individuati esclusivamente nei dipendenti che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità nell'ente che indice le procedure concorsuali:

non è più consentito, in altri termini, di sommare periodi di anzianità maturati presso altre amministrazioni pubbliche. Si conferma invece che la stabilizzazione non è un diritto, ma è una semplice possibilità e che gli enti hanno una ampia discrezionalità nella sua utilizzazione.

La trasformazione a tempo indeterminato richiede necessariamente lo svolgimento di un concorso pubblico. Esso potrà svolgersi in uno dei seguenti 2 modi. In primo luogo il concorso con una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso: questo vuole dire che per potere effettuare una stabilizzazione occorre mettere a concorso almeno 3 posti. Da sottolineare che il legislatore non prevede concorsi interamente riservati, ma solamente concorsi con riserva: per cui devono andare nella stessa competizione sia gli interni che i partecipanti esterni. L'altra possibilità è il concorso in cui la esperienza dei dipen-

denti che hanno maturato una anzianità almeno triennale nell'ente sia adeguatamente valorizzata, cioè sia premiata con un punteggio aggiuntivo, anche elevato. La norma consente di utilizzare questa formula anche a vantaggio dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno maturato una anzianità almeno triennale con lo stesso ente. Il vincolo concorso pubblico deve essere ricordato con le previsioni per cui le assunzioni dei dipendenti delle categorie A e B1 è effettuata tramite avviamento da parte delle agenzie del lavoro.

Le stabilizzazioni sono soggette, oltre ai vincoli dettati per tutte le assunzioni, a limiti specifici. Ricordiamo che i vincoli di carattere generale sono il riguardare esclusivamente posti vacanti in dotazione organica, l'aver rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente, l'aver rispettato il tetto alla spesa del personale e l'aver un rapporto tra spesa del

personale e spesa corrente non superiore al 50%. Le risorse destinabili alle stabilizzazioni non devono superare il tetto del 50% delle risorse che le amministrazioni possono utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato. Questo specifico limite crea però numerosi problemi applicativi: negli enti soggetti al patto esso esiste un tetto di spesa alle nuove assunzioni, il 40% del costo del personale cessato, ma negli enti soggetti al patto il tetto è esclusivamente di tipo numerico. E ancora, occorre chiarire l'ambito di applicazione del tetto ed il suo raccordo con le deroghe ai tetti di spesa alle nuove assunzioni previste dalla normativa (vigili, personale educativo e docente, dipendenti da utilizzare nei servizi sociali).

Supplemento a cura
 di FRANCESCO CERISANO
 fcerisano@class.it



OSSERVATORIO VIMINALE

Consiglieri, permessi per il tempo necessario alla riunione

Quale disciplina è prevista per i permessi di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che sono componenti dei consigli comunali e provinciali?

Con la modifica, al primo comma, dell'art. 79 del Tuel, disposta dal comma 21 dell'art. 16 del dl 13/08/11, n. 138, convertito nella legge 14/09/11, n. 148, le parole «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono state sostituite dalle seguenti «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento».

La rettifica è stata apportata nei termini suindicati solo relativamente al primo periodo del comma 1 dell'art. 79 che, nella parte rimanente, rimasta invariata, prevede che «nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, tali lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle 8 ore del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva».

TRASFERIMENTI

Il beneficio previsto dall'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 è applicabile al personale della polizia di stato che ha prodotto istanza di trasferimento, in quanto nominato rappresentante di un comune a supporto dell'assessore ai servizi sociali già delegato dal sindaco quale componente del Coordinamento istituzionale presso l'Am-

bito territoriale con sede presso altro ente?

L'articolo sopra citato introduce una disposizione di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato. In proposito è stabilito che la richiesta di tali lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

L'art. 77, comma 2, del Tuel statuisce che, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al capo IV status degli amministratori locali (artt. 77-87), si devono intendere amministratori locali i componenti degli organi di decentramento.

Ciò posto, dal caso in esame risulta che l'interessato è stato designato a supportare l'attività dell'assessore ai servizi sociali e non direttamente delegato dal sindaco a rappresentare l'ente locale.

Pertanto, non rientrando lo stesso nel novero degli amministratori locali come definito dall'art. 77 del Tuel, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 del medesimo Testo unico.

RICHIESTA DI AVVICINAMENTO

È applicabile il beneficio di cui all'art. 78, comma 6, del Tuel a un consigliere comunale che ha prodotto istanza di trasferimento temporaneo, fino al ter-



mine del mandato, in una località prossima a quella nella quale svolge il mandato?

La disposizione normativa richiamata prevede che la richiesta degli amministratori, lavoratori dipendenti pubblici e privati, «di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità». Priorità che tuttavia non si identifica con un dovere assoluto di provvedere in senso favorevole.

Infatti, l'articolo 78, comma 6, del citato decreto legislativo, che è norma

di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato, se garantisce agli amministratori lavoratori dipendenti l'inamovibilità dal posto di lavoro già coperto, non assicura, tuttavia, agli stessi il diritto a essere trasferiti, su domanda, presso la sede nella quale espletano il mandato elettorale, dovendo la richiesta di avvicinamento soltanto «essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità».

In occasione della richiesta di avvicinamento, proposta ai sensi del riferito art. 78, l'amministrazione/datore di lavoro deve, pertanto, effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'amministratore/dipendente e quelle organizzative dell'azienda/amministrazione, quanto meno riconoscendo al lavoratore investito del mandato amministrativo il godimento di un titolo preferenziale.

Il testo della norma conferma, quindi, che si tratta di una disposizione di stretta interpretazione, che non autorizza a concludere che essa attribuisca al lavoratore, che ricopre una carica politica, il diritto al trasferimento bensì il solo diritto a un esame prioritario della sua istanza, nel rispetto della specifica disciplina recata dall'ordinamento speciale dell'amministrazione di appartenenza.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

In periodo di tagli, gli enti locali hanno l'opportunità di ottenere fondi per i progetti

Fondazioni, ripartono i bandi

Contributi a fondo perduto per cultura, sociale, restauri

Pagina a cura
 di **ROBERTO LENZI**

Contributi a fondo perduto per cultura, sociale e restauro di immobili. Anche per il 2013 ripartono i bandi delle fondazioni, bancarie e non, che rappresentano un'occasione importantissima per gli enti locali su tutto il territorio nazionale. Le fondazioni intervengono generalmente in settori quali arte, cultura, assistenza sociale, restauro di beni, beneficenza e filantropia, volontariato. Si caratterizzano per avere una connotazione territoriale e hanno principalmente una derivazione bancaria o legata a grandi imprese. In un momento in cui continuano i tagli ai bilanci degli enti locali, questi bandi diventano spesso una delle rare occasioni offerte ai comuni per realizzare progetti che, diversamente, non potrebbero trovare la necessaria copertura finanziaria. I contributi consistono generalmente in

erogazioni a fondo perduto che coprono oltre la metà del piano finanziario dei progetti. Analizziamo di seguito alcuni esempi di bandi operativi.

Fondazione con il Sud comunica il piano per gli anni a venire

La Fondazione con il Sud è una fondazione nata nel 2006 per emanazione di fondazioni bancarie e organismi del terzo settore con lo scopo di operare nelle aree del Mezzogiorno. La Fondazione ha recentemente pubblicato le linee programmatiche per il proprio futuro, grazie a una disponibilità di fondi per oltre 41 milioni di euro. Nel corso del 2013 uscirà il Bando educazione dei giovani 2013 che intende rafforzare l'intervento di recupero dei minori fuoriusciti dall'obbligo scolastico, oltre a quello di prevenzione della dispersione scolastica, potenziando ulteriormente il ruolo degli istituti scolastici sin dalla fase di progettazione iniziale. La Fondazione rinnoverà poi il proprio impegno al

sostegno di iniziative volte a valorizzare l'utilizzo sociale di beni confiscati alle mafie, con un apposito bando. Nel corso del 2013 verrà inoltre sviluppato un Bando dedicato a progetti innovativi sul tema delle carceri e del disagio familiare, con eventuale particolare riferimento alle donne. Viene inoltre anticipata l'edizione 2014 dell'apposito bando per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, che sarà probabilmente accompagnato dalla promozione di accordi quadro con la Conferenza episcopale italiana e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Compagnia San Paolo, bando per il restauro di tesori sacri

La Compagnia di San Paolo lancia il bando Tesori Sacri 2013 per promuovere i progetti di restauro di beni mobili conservate in edifici religiosi sul territorio di Piemonte e Liguria. Sono ammessi alla partecipazione del bando esclusivamente: enti

pubblici, enti religiosi, enti senza fini di lucro. Il contributo può arrivare a coprire il 50% delle spese previste con un massimo di 50 mila euro. La scadenza del bando è fissata al 31 maggio 2013.

A Padova e Rovigo, bandi in scadenza al 15 gennaio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha tre bandi in scadenza al 15 gennaio 2013, rivolti anche a enti locali. Un primo bando finanzia progetti volti al miglioramento dei servizi di assistenza, accoglienza e inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale. Un secondo bando si rivolge a progetti a favore di persone in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione. Un terzo bando vuole sostenere la realizzazione di strutture ubicate nel territorio delle province di Padova e di Rovigo adibite a luogo di aggregazione, socializzazione e ricreazione per minori e

anziani. Il contributo a fondo perduto ottenibile copre generalmente il 50% delle spese ammissibili.

A febbraio il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Da venerdì 1° febbraio 2013 a venerdì 15 marzo 2013 sarà aperto il bando rivolto all'Amministrazione provinciale di Lucca e comuni della provincia di Lucca. Il bando prevede il sostegno di progetti nei settori arte, attività e beni culturali, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, Volontariato, filantropia e beneficenza, crescita e formazione giovanile, realizzazioni di lavori pubblici o di pubblica utilità, educazione, istruzione e formazione.

a cura di

STUDIO R.M.

VIA V. MONTE, 8 20123 MILANO
 TEL. 02 22228604 FAX 02 47921211
 VIA C. MASSEI, 78 55100 LUCCA
 TEL. 058355465 FAX 0583587528
 WWW.STUDIORMILANO.IT
 SKYPE: STUDIORMILANO

Pagina 35



Legautonomie dedica alla legge 190/2012 un seminario che si svolgerà il 4 febbraio

Anticorruzione sul modello 231

Ma l'astrattezza dei modelli mette a rischio la legge

DI MARIANGELA
DI GIANDOMENICO*
E DOMENICO IELO*

Arriva al varo la legge 190/12, finalizzata ad arginare i diffusi fenomeni corruttivi che, oltre ad ascendere quotidianamente alla ribalta delle cronache, hanno fatto precipitare l'Italia al 69° posto (su 183) della statistica dei paesi a rischio corruzione stilata da Transparency International.

Quali le novità? Una su tutte: affiancare all'azione repressiva un'azione mirata sulle cause della corruzione. Non a caso, la legge è intitolata «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». A ben vedere, il messaggio sarebbe stato più chiaro se si fosse anteposta l'illegalità alla corruzione. È noto, infatti, che il fenomeno corruttivo trova un humus confortevole nel terreno dell'illegalità. Conseguentemente, sterilizzando l'azione delle p.a. dall'illegalità, è più difficile che il virus della corruzione possa attecchire. Di qui la barra a dritta verso la trasparenza, da attuarsi tramite la pubblicazione nei siti web istituzionali,

in modo accessibile, semplice e completo, delle informazioni sui procedimenti amministrativi. La trasparenza diventa «accessibilità totale» e «livello essenziale» delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Una particolare attenzione è dedicata alle aree «sensibili» a maggiore rischio corruzione. Si tratta dei procedimenti di autorizzazione o concessione; di affidamento di commesse pubbliche; di concessione di ausili finanziari e vantaggi economici; dei concorsi e prove selettive. La trasparenza, e i relativi obblighi, si estendono anche alle società pubbliche per la parte di attività di pubblico interesse svolta. Conseguentemente questi soggetti devono raccogliere dati e informazioni rilevanti da rendere pubblici nei propri siti. Il punto nodale è proprio l'individuazione delle «informazioni rilevanti»; informazioni che non possono essere solo quelle «di base» (solitamente note) e che devono essere presentate in forma comprensibile. Per le gare pubbliche, per esempio, oltre al bando vanno pubblicati, in contestualità e in maniera completa, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, la struttura

proponente, l'aggiudicatario, i tempi di completamento della commessa pubblica, l'importo di aggiudicazione e delle somme liquidate. Si delega, poi, il governo all'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a rendere pubbliche e trasparenti le modalità d'uso delle risorse pubbliche; lo svolgimento e i risultati delle funzioni amministrative svolte; le informazioni sui titolari di incarichi politici, con l'indicazione della loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione della carica o altre informazioni rilevanti (titolarità di imprese, partecipazioni azionarie proprie e dei parenti fino al secondo grado, i compensi); le informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle p.a. Sul versante degli appalti pubblici, in cui il rischio di fenomeni illeciti è più elevato, si legittima la previsione negli atti di gara di clausole di esclusione di chi abbia violato protocolli di legalità e patti di integrità; si prevede l'istituzione presso le prefetture di elenchi di operatori economici «certificati» come «non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa» (cosiddette «liste bianche»), nonché la limitazione del ricorso agli

arbitrati da parte delle p.a. Si segnala un'ulteriore novità, per così dire, di sistema. Si tratta dell'utilizzo da parte delle p.a. del cosiddetto metodo protocololare; metodo proprio dei modelli 231 adottati dai privati (si consideri, in proposito, che la responsabilità amministrativa degli enti non è applicabile alle p.a.). Il sistema dei compliance programs 231, com'è noto, è imperniato su un meccanismo di identificazione delle aree a rischio reato; di analisi dei processi sensibili (i processi sono attività complesse destinate a essere individuate e ordinate in materia standardizzata); di elaborazione di protocolli comportamentali (criteri sulle modalità di svolgimento dell'attività complessa) finalizzati a prevenire condotte illecite; di fissazione di apposite procedure applicative dei protocolli (si tratta di modalità tramite le quali i criteri contenuti nel protocollo devono essere tradotti). Con la nuova legge, anche le p.a. dovranno utilizzare un sistema per molti versi affine. Dovranno predisporre un piano anticorruzione contenente una valutazione del livello di esposizione al rischio corruzione e protocolli comportamentali finalizzati a prevenire tale

rischio; adottare procedure di applicazione di tali protocolli (vale a dire meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione) Ma proprio l'esperienza in materia di modelli 231 può essere utile per valutare l'effettiva efficacia preventiva della nuova legge. Come attestano le statistiche giudiziarie, nella maggior parte dei casi in cui è stato chiamato a esaminare i modelli 231, il giudice penale ne ha ravvisato la sostanziale inadeguatezza. Il motivo è quasi sempre lo stesso: troppo astratti; tanta attenzione alle linee di condotta primarie (i protocolli); sostanziale assenza di quella necessaria formalizzazione dei comportamenti concreti da tenere nell'azienda per esplicitare una reale efficacia preventiva (le procedure cucite su misura sull'ente). È realistico pensare che questo problema si porrà anche per il sistema preventivo anticorruzione.

* avvocati Studio legale

Bonelli Erede Pappalardo
Sul tema Legautonomie
ha organizzato un seminario che si svolgerà il 4 febbraio presso la Sala delle colonne della Camera dei deputati

LETTERA DEL PRESIDENTE FILIPPESCHI

Un patto programmatico per i candidati in parlamento

Scrivo ai candidati e alle candidate per il parlamento, come sindaco e presidente di Legautonomie, cercando d'interpretare il sentimento e la visione di tanti amministratori. Chiedo loro di prendere impegni. Quello che serve a un programma di legislatura credibile è un «patto» offerto direttamente ai cittadini, che vincoli in piena trasparenza e prima delle elezioni chi sarà eletto, i partiti e le forze civiche che formeranno la coalizione.

Primo obiettivo una grande riforma costituzionale, vitale: quella del parlamento, in una legislatura costituente. Regioni e comuni vogliono che il senato attuale sia trasformato in camera delle autonomie, con i rappresentanti che siano espressione diretta delle istituzioni che li esprimono. Questa riforma, graditissima ai cittadini, potrebbe davvero portare a una forte diminuzione del numero dei parlamentari eletti, ma soprattutto darebbe maggiore capacità legislativa e di controllo alla camera, l'unica che domani esprimerebbe la fiducia ai governi. E creerebbe l'altra camera federale, quella della responsabilità nazionale condivisa, che consentirà di attuare davvero l'articolo 5 della Costituzione: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Senza l'impegno chiaro per questa riforma, parlare ancora di federalismo nel programma non sarà credibile. In questi mesi abbiamo subito un'offensiva neocentralista. Si deve notare che l'«Agenda

Monti» è reticente su questi obiettivi e dunque rispecchia conservatorismi da Prima repubblica e una vecchia cultura «ministerialista».

Le altre due riforme essenziali riguardano la legge elettorale nazionale e quella sui partiti politici, che interpreti l'articolo 49 della Costituzione. È utile ricordare che il doppio turno in vigore per i comuni ha dato buoni risultati, responsabilizzando gli elettori e dando stabilità ai governi. Venendo alle politiche: le città devono essere un punto focale del cambiamento. È così nei paesi europei che affrontano meglio la crisi. Spesso i comuni sono stati e sono un presidio contro la crisi. Sono il luogo dove si sperimentano innovazioni e il rapporto con i cittadini e le imprese è ancora saldo. Io vedo che, anche nelle difficoltà finanziarie, si possono fare cose nuove e dare buoni esempi. Anche per questo la riforma delle province, affossata dal Pdl, va portata fino in fondo, con una revisione organica della Carta delle autonomie locali. Avere enti intermedi fra comuni e regioni che esercitino poche ma importanti funzioni di «area vasta», secondo la tendenza affermatasi in altri paesi europei, è importante.

Una proposta di metodo: gli incentivi per la crescita, nuove regole e risorse, siano davvero selettivi. Si deve premiare fra le città chi dà progettualità e creatività, chi dà tempi rapidi e certi per le realizzazioni, con procedimenti trasparenti, dimostrando di

stare nelle reti europee e di rispondere agli standard richiesti. Si deve riconoscere chi porta bilanci «virtuosi», anche recuperando l'evasione di tasse e tariffe; perché la crescita, se ripartirà, non sarà diffusa sul territorio del paese in modo uniforme; sarà fatta di progetti vincenti e di buoni esempi, di radicali sburocratizzazioni, ci saranno «gruppi di testa», trainanti, com'è stato anche in altre fasi di cambiamento e di crescita delle autonomie locali. Si deve investire sulle città. C'è un enorme campo di modernizzazione da coltivare. Ormai c'è una sfasatura evidente fra la consapevolezza diffusa dei progressi possibili, fra un ceto urbano che soffre le arretratezze e vede, deluso, gli avanzamenti tecnologici e le potenzialità positive che non si colgono. Le due rivoluzioni fondamentali, quella digitale e quella delle energie, consentono oggi di ripensare le città in modo radicalmente nuovo. Dobbiamo farne dei veri e propri cantieri d'innovazione, concentrando risorse e promuovendo strumenti per semplificare i procedimenti e raggiungere più velocemente gli obiettivi. «Città intelligenti» non deve diventare uno slogan consumato. Serve una politica e una cabina di regia, che veda coinvolte le autonomie locali. Dare obiettivi per l'economia basata sull'Ict e sulle reti digitali: mobilità urbana sostenibile ed elettrica; esaltazione della centralità logistica; recupero energetico e autoproduzione; valorizzazione dei beni culturali anche per lo sviluppo di

un turismo nuovo; interventi di tutela ambientale e di difesa del suolo. Solo per fare alcuni esempi efficaci.

C'è da riscrivere tutto un capitolo. Il dissesto idrogeologico ci dice drammaticamente che per le politiche urbanistiche servono un'impostazione nuova e regole a tutela dell'interesse pubblico. Prendiamo come esempio la legislazione europea più avanzata, quella che dà ai comuni effettivi poteri di programmazione. Recupero, riuso, pianificazione metropolitana, investimento sui parchi naturali, contro il consumo scriteriato di suolo e gli scempi compiuti che ora paghiamo a carissimo prezzo. Sui servizi di comunità, che mostrano enormi disparità fra le regioni, puntiamo sì sulla sussidiarietà, ma creiamo standard per la qualità delle prestazioni e per la tutela del lavoro degli operatori. Favoriamo i «Patti di comunità» chiamando anche i privati a fare investimenti sociali e pubblici. E lanciamo grandi campagne di civiltà per la dotazione di «asili» e di scuole per l'infanzia. Non dimentichiamoci che per il diritto alla salute, come per la formazione, la ricerca e la cultura, l'Italia investe assai meno degli altri paesi europei più avanzati. Il superamento di questo dislivello è l'obiettivo politico fondamentale di governo, per cambiare il nostro paese in un'Europa dinamica e solidale.

Marco Filippeschi
 presidente Legautonomie
 e sindaco di Pisa

L'Autorità di vigilanza ha fornito le indicazioni procedurali per l'accesso ad Avcpass

Appalti p.a., requisiti online

Dal 2013 è partito il sistema di verifica delle imprese

DI DARIO CAPOBIANCO

Dal 1° gennaio 2013 ha preso il via il sistema di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara per l'affidamento di contratti pubblici attraverso la banca dati nazionali dei contratti pubblici ex art. 6-bis del dlgs 163/2006 istituita presso l'Autorità per la vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il 24 dicembre scorso è stata formalizzata la deliberazione dell'Autorità di vigilanza contenente le indicazioni procedurali per il nuovo sistema di verifica Avcpass - Authority virtual company passport.

La finalità del nuovo sistema Avcpass è quella di consentire alle stazioni appaltanti di acquisire in via telematica la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

Per l'utilizzo del sistema Avcpass tutte le stazioni appaltanti, tramite il responsabile del procedimento, dovranno preventivamente registrarsi al sistema informativo di monitoraggio gare acquisendo in tal

modo per ogni procedura di affidamento bandita lo specifico codice identificativo della gara. Analogamente anche i concorrenti che intendono partecipare alla procedura saranno tenuti alla registrazione al sistema Avcpass che rilascerà un apposito documento «Passoe» che attesta che l'operatore economico partecipante alla procedura potrà essere verificato tramite il nuovo sistema.

Gli operatori economici poi, fermo restando l'obbligo di presentazione delle autocertificazioni richieste dalla normativa sul possesso dei requisiti, dovranno riportare in sede di offerta all'interno della busta relativa alla documentazione amministrativa tale attestazione. All'interno dei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare specificatamente che la verifica dei requisiti sarà effettuata tramite Avcpass e prevedere l'obbligatorietà per tutti i partecipanti di registrazione al nuovo sistema.

Per le comunicazioni effettuate nell'ambito Avcpass sarà necessario che i diversi attori interessati dalla procedura di aggiudicazione (stazione appaltante/enti aggiudicatori, responsabile del procedimento,

legale rappresentante o delegato dell'operatore economico, presidente e membri della commissione di gara) dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Il responsabile del procedimento o il soggetto incaricato che si occuperà della verifica dei requisiti procederà con la richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti che l'Autorità a sua volta richiederà agli specifici enti interessati che renderanno disponibile tale documentazione sempre in via telematica.

I documenti in questione concerneranno il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti e, pertanto, riguarderanno l'iscrizione al registro delle imprese fornita da Unioncamere, il certificato del casellario giudiziale e l'anagrafe delle sanzioni amministrative forniti dal ministero della giustizia, il certificato di regolarità contributiva per ingegneri, architetti e studi associati fornito da Inarcassa, il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate, il documento unico di regolarità contributiva fornito da Inail, la comunicazione antimafia rilasciata dal ministe-

ro dell'interno. Per i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario le informazioni che potranno essere acquisite concerneranno documentazione e dati che saranno messi a disposizione dagli enti preposti, dall'Authority e anche dagli operatori economici. Il riferimento alle informazioni rilasciate dagli enti è relativa ai bilanci delle società da parte di Unioncamere, certificazioni di qualità da parte di Accredia, fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici in caso di impresa individuale o società di persone da parte dell'Agenzia delle entrate, dati relativi alla consistenza del personale da parte di Inps. La documentazione messa a disposizione dall'Autorità concernerà le attestazioni Soa, i certificati di esecuzione lavori, i certificati di avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a enti pubblici e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti alla procedura. L'ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti sarà resa disponibile direttamente dagli operatori economici sulla base di quanto indicato

dal responsabile di procedimento in relazione alla procedura di gara.

La deliberazione prevede, infine, una gradualità per l'entrata a regime della nuova procedura di verifica nel corso del 2013. Relativamente agli appalti di lavori nel settore ordinario di importo pari o superiore a € 20 milioni è consentito, in deroga all'obbligo di utilizzo di Avcpass vigente per gli stessi dall'1/01/2013, procedere alla verifica dei requisiti con le precedenti modalità fino al 30/06/2013.

Per tutti gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000, a eccezione di quelli svolti attraverso procedure gestite in via telematica e di quelli nei settori speciali, l'obbligo di utilizzo del nuovo sistema decorrerà a partire dall'1/03/2013 prevedendo, tuttavia, fino al prossimo 30 giugno la possibilità di verifica sulla base delle precedenti procedure. L'obbligo di verifica con il nuovo sistema scatterà per gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000 gestiti in via telematica e per i settori speciali dall'1/10/2013 con possibilità di utilizzo delle precedenti modalità fino al 31/12/2013.

UNA RISOLUZIONE DI FINE ANNO È INTERVENUTA A DISSIPARE UN DUBBIO INTERPRETATIVO

Fisco leggero sugli immobili storici dati in locazione

Con una recentissima risoluzione (n. 114/E del 31 dicembre 2012), l'Agenzia delle entrate è intervenuta a dissipare un dubbio interpretativo circa il reddito fondiario a cui sottoporre, a titolo di imposta sul reddito delle società, il canone di locazione dei beni non strumentali con riferimento agli immobili soggetti al vincolo storico-artistico. L'Amministrazione finanziaria ha perciò precisato che, nell'ipotesi di locazione di bene immobile dichiarato di interesse storico/artistico, i valori da confrontare per determinare l'imponibile ai fini Ires, sono il canone annuo, ridotto del 35%, e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%. La richiesta del chiarimento, come spiega il soggetto richiedente l'interpretazione della legge da seguire, è motivata dall'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5-sexies, lettera b), del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, che ha modificato l'articolo 90 del Tuir che disciplina, ai fini Ires, i redditi degli immobili patrimonio ovvero i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'associazione istante ritiene che, ai fini Ires, la rendita catastale rivalutata degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, da raffrontare con il canone di locazione ridotto

del 35%, debba essere assunta per intero. Ricordiamo che precedentemente all'introduzione della legge n. 44/2012 cennata, il reddito fondiario degli immobili soggetti al vincolo, era dato, in ogni caso (cioè a prescindere dal soggetto che possedeva l'immobile e dal fatto che fosse locato o meno), dalla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria di riferimento, non rilevando il canone di locazione effettivamente conseguito, ai fini della tassazione ai fini Irpef e Ires. Con la modifica di cui parliamo, come ricorda la risoluzione n. 114/E, l'art. 90, comma 1, terzo periodo del Tuir, introdotto dall'art. 4, comma 5-sexies, lettera b), n. 1, del decreto legge n. 16 del 2012, dispone che «per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41». Il legislatore, quindi, ha espressamente statuito che il reddito medio ordinario degli immobili in esame è costituito dalla rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%, anche se l'immobile è tenuto a disposizione. Con riguardo alla locazione degli immobili in esame, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 90 del Tuir, introdotto dall'art. 4, comma 5-sexies, del decreto legge n. 16 del 2012, statuisce che «per gli immo-

bili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione». Il parere dell'Agenzia delle entrate è che per il computo della comparazione tra il canone di locazione totale annuo ridotto e il reddito medio dell'unità immobiliare debba essere fatto per quest'ultimo assumendo il 50% della rendita catastale rivalutata. Ciò a differenza di quanto l'associazione istante assumeva potersi interpretare dal dettato legislativo; infatti il contribuente era dell'avviso contrario a quello sostenuto dall'amministrazione finanziaria e cioè che si dovesse assumere per il confronto la totalità della rendita catastale rivalutata.

Conseguentemente, si ritiene, così assume la Risoluzione in commento, «che nell'ipotesi di locazione di bene immobile dichiarato di interesse storico/artistico, i valori da confrontare per determinare l'imponibile ai fini Ires, sono il canone annuo, ridotto del 35%, e la rendita catastale, rivaluta-

ta, ridotta del 50%». A tal riguardo, come è noto, per il computo dell'imposta Imu, si assume il 50% del valore dell'imposta dovuta, e dato che essa sostituisce l'imposta Irpef per gli immobili non locati, ma non l'imposta Ires, la disposizione dell'art. 90 Tuir di cui ci occupiamo, ha vigenza anche per gli immobili non locati posseduti dalle imprese.

La risoluzione in ultimo, chiarisce inoltre che tale disposizione vale anche per gli enti non commerciali e per le imprese individuali che soggiacciono al regime Irpef e non dispongono direttamente di tali immobili, in quanto locati.

Per completezza, continua la risoluzione, si rileva che l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 non ha modificato gli articoli 152, comma 2, e 154, comma 1, riguardanti la determinazione del reddito complessivo, rispettivamente, delle società e enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello stato, e degli enti non commerciali non residenti.

Si ritiene, in conclusione, anche nei confronti di tali soggetti il reddito medio ordinario relativo agli immobili riconosciuti di interesse storico/artistico è costituito dalla rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%, anche nell'ipotesi di locazione.

Duccio Cucchi
 dottore commercialista
 in Firenze

Pagina a cura di
FINANZA PER
LE INFRASTRUTTURE S.P.A.

Gli organi degli enti locali devono misurarsi con numerose novità in vigore dal 2013

Revisori, inizio anno col botto

Pagamenti sprint, riforma dei controlli, nuovi tributi

DI MARCO CASTELLANI*

L'organo di revisione degli enti locali per la programmazione della propria attività di controllo deve misurarsi con numerose novità.

1) Tempistica dei pagamenti

Ai sensi del dlgs 192/2012 a partire dal 1° gennaio 2013, il termine ordinario di pagamento per la p.a. passa a 30 giorni, con possibilità di estensione fino a 60 in presenza di «obiettive giustificazioni». Il termine di 60 giorni si applica anche in casi particolari come per le Asl, ospedali e imprese pubbliche. In caso di mancato rispetto dei termini scatteranno automaticamente gli interessi di mora per i quali il medesimo decreto prevede una maggiorazione dell'1% del tasso di interesse legale moratorio, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento. Occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il pagamento di interessi di mora per la p.a. costituisce danno erariale. A rendere difficoltoso il rispetto di questa tempistica, oltre all'annosa problematica del patto di stabilità (dal 1° gennaio la disciplina è estesa anche ai comuni sopra i 1.000 abitanti) si è aggiunto, con de-

correnza 1° gennaio 2013, l'obbligo di pubblicazione con link ben visibile nella homepage del sito delle p.a. delle concessioni di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e ausili finanziari alle imprese e dell'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

La disposizione è sancita dall'articolo 18 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto 83/2012 (c.d. decreto crescita 2.0). Per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore della norma, la pubblicazione sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità.

2) Il sistema dei controlli interni

Con la legge 213 del 7/12/2012 è stato convertito il dl 174/2012 (c.d. decreto enti locali) con il quale, tra le tante novità, viene riformato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile (preventivo e successivo): finalizzato a garantire la legittimità,

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a realizzare o garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, residui e di cassa e volto anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

- controllo delle performance del personale: finalizzato a valutare le prestazioni del personale dipendente;

- controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- controllo degli organismi partecipati: finalizzato a verificare l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali previsti nella relazione previsionale e programmatica e la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;

- controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a garantire la qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni.

Il controllo strategico, controllo degli organismi partecipati e il controllo della qualità dei servizi erogati si applicano solo agli enti con popolazione



superiore a 100 mila abitanti in fase di prima applicazione, a 50 mila abitanti per il 2014 e a 15 mila abitanti a decorrere dal 2015. Gli enti, entro il termine del 10/01/2013, erano chiamati ad approvare in consiglio comunale un regolamento ad hoc per la definizione degli strumenti e delle modalità di controllo interno dandone comunicazione al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente questo termine, il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 60 giorni, oltre il quale si attiva la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del Tuel. L'organo di revisione non si può limitare alla verifica del rispetto di tale adempimento ma deve valutare l'effettiva possibilità di svolgere i controlli previsti nel regolamento. Infatti la norma prevede anche un'estensione dei controlli esterni della Corte dei conti stabilendo che le Sezioni regionali di controllo devono verificare, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Per agevolare la concreta realizzazione di questi controlli si introduce a carico del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, o del presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario (negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale), l'obbligo di trasmettere semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema

dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione autonoma della Corte dei conti.

3) I nuovi pareri obbligatori

Il decreto enti locali, modificando l'art. 239 del Tuel, amplia i pareri obbligatori dell'organo di revisione su:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

I pareri devono essere espressi secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità mediante un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del Tuel, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o

a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

4) La legge di stabilità

Come da tradizione la legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012, n. 228) definisce l'impianto su cui si dovrà costruire il bilancio di previsione 2013 degli enti locali il cui termine è stato prorogato al 30/06/2013.

4.1) L'equilibrio di parte corrente

Ai fini dell'equilibrio di parte corrente, da quest'anno, non sarà più possibile utilizzare il plusvalore delle alienazioni patrimoniali per finanziare le spese correnti aventi carattere non ripetitivo (articolo 3, comma 28 della legge n. 350/2003) e per rimborsare la quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (articolo 1, comma 66 della legge n. 311/2004). I proventi da alienazioni devono essere destinati d'ora in poi esclusivamente per la copertura delle spese di investimento, o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per ridurre il debito dell'ente. Analogamente dal 2013 non sarà più possibile applicare alla parte corrente del bilancio, nemmeno parzialmente, le entrate da rilascio dei permessi di costruire.

4.2) Le entrate proprie

A fronte del venir meno di queste due importanti possibilità agli enti locali viene concesso di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data della verifica degli equilibri (30 settembre). E ciò anche in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006, secondo cui le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza degli enti locali sono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione (30 giugno).

**vicepresidente Ancrel*

Elenco, le vere ragioni del pasticcio

Nel mio articolo dello scorso venerdì 14 dicembre ho evidenziato come molti revisori degli enti locali siano stati non ammessi all'inserimento nel primo elenco tenuto dal ministero dell'interno, perché fuorviati da informazioni errate fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, relativamente alla tipologia dei crediti formativi da allegare alla domanda. La questione è balzata agli occhi di tutti in quanto su 9220 domande solo 4146 erano state accolte.

«Ad onor del vero», però, va precisato che il Consiglio nazionale aveva rettificato la sua precedente informativa nel luglio 2012 comunicando a tutti gli iscritti che a seguito delle indicazioni del ministero si potevano ritenere validi, ai fini dell'inserimento nell'elenco, solo i crediti conseguiti su materie relative alla contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali. C'è da dire, quindi, che la «bocciatura» di molti revisori non dipen-

se solo dall'errata prima informativa del Consiglio del 30 marzo scorso (che può aver causato confusione), ma anche dalla imperizia del singolo revisore che non si è preoccupato di leggere le informative successive. Anche per quanto riguarda il corso e.learning organizzato dal Consiglio nazionale, ritengo vada precisato che se è vero che si sono creati intasamenti al sito negli ultimi giorni utili, tali da impedire l'accesso, dovuti al sovrappollamento dei richieste, è pur vero che il corso era disponibile già dai primi giorni di novembre e quindi usufruibile senza problemi se ci fosse collegati per tempo. Va dato merito, invece, al consigliere delegato Cndcec per gli enti pubblici Giosuè Boldrini di aver messo a disposizione per la prima volta uno strumento gratuito e ben fatto che ha permesso a molti revisori di conseguire i dieci crediti necessari per iscriversi quest'anno per la prima volta o per mantenere l'iscrizione nell'elenco.

Massimo Venturato

